



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento

Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Johann Pichler

Presidente

dott. Lukas Bonell

Consigliere estensore

dott.ssa Claudia Montagnoli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Lavoro
dipendente da
privato - altre
ipotesi

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 51/2014 R.G.L.

promossa

da

E **J** c.f. **[REDACTED]** nato il 23.02.1947 a
Brunico ed ivi residente, Paternsteig 7, rappresentato e difeso
dall'avv. Gianni Lanzinger di Bolzano, Piazza della Vittoria 7/3
ove ha eletto domicilio, giusta delega a margine del ricorso ex
art. 414 c.p.c e 700 – 699 bis ss. cpc. dd. 12.8.2013 nel
procedimento di primo grado R.G. 665/2013 del Tribunale di
Bolzano - Sezione Lavoro

- appellante -

contro

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano,



p.i./c.f. 0773750211, con sede in Bolzano, via Cassa di Risparmio 4, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Dott. A. [REDACTED] F. [REDACTED], rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Sonia Gasparri e Alfredo Ludovico Ernesto Pischedda del Foro di Bolzano, giusta delega a margine della memoria di costituzione in appello di data 15.01.2015, giusta lettera di incarico prot. n. 0004106-BZ di data 15.01.2015 e giusta delibera n. 2007-A-000174 di data 05.06.2007, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente sito in Bolzano, Via Orazio 49

- appellata -

Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice del Lavoro di Bolzano n. 125/2014 di data 06.06.2014 - Lavoro dipendenti da privato – altre ipotesi -

Causa decisa all'udienza del 28.10.2015 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte appellante:

in parziale riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in narrativa, con accoglimento delle seguenti conclusioni:

1.- accertarsi che la condotta della parte convenuta come rappresentata costituisce atto illecito con conseguente causazione di danno ingiusto nei confronti del ricorrente sia patrimoniale che non patrimoniale e pertanto



2.- condannarsi la parte convenuta ai sensi degli artt. 2043 - 2049 - 2087 c.c. al risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da liquidarsi anche in via equitativa o in quella somma che risulterà dovuta in corso di causa per le ragioni in narrativa.

3.- Con condanna a corrispondere sulle somme di cui sopra anche gli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

4.- Condannarsi la parte convenuta al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.

5.- In via di subordine, qualora non si ritenesse di poter decidere la causa allo stato degli atti, accogliersi le conclusioni sopra rassegnate, previa riapertura istruttoria con ammissione delle prove in via diretta e contraria come richieste dall'appellante avanti il Tribunale di Bolzano e come dedotte in fatto sub n. da 1.- a 41.- del ricorso ex art. 414 c.p.c., ovvero: prove da formarsi in corso di causa:

- esibizione dei libri paga e matricola rispettivamente del libro unico del lavoro

prove orali:

- interpellato formale del legale rappresentante della parte convenuta

- testi: A [REDACTED] F [REDACTED] - C [REDACTED] M [REDACTED] - M [REDACTED] C [REDACTED] - R [REDACTED] F [REDACTED] - C [REDACTED] K [REDACTED] - W [REDACTED] R [REDACTED] - F [REDACTED] L [REDACTED] - R [REDACTED] F [REDACTED] - F [REDACTED] G [REDACTED] - O [REDACTED] S [REDACTED] -



F[REDACTED] T[REDACTED] - M[REDACTED] Z[REDACTED] - I[REDACTED] U[REDACTED] - A[REDACTED]
S[REDACTED] - N[REDACTED] G[REDACTED] - N[REDACTED] S[REDACTED] - S[REDACTED]
T[REDACTED] D[REDACTED] S[REDACTED]-E[REDACTED] - B[REDACTED] A[REDACTED] G[REDACTED] -
Genitori Di I[REDACTED] O[REDACTED], I[REDACTED] S[REDACTED], V[REDACTED] T[REDACTED]
previa esibizione della scheda anagrafica dei pazienti
nell'ambito del sistema informativo ospedaliero ("kis") - ed
inoltre i dipendenti della convenuta da indicarsi previa
esibizione dei libri paga e matricola rispettivamente del libro
unico del lavoro.

dei procuratori di parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*,
rigettare l'appello proposto e confermare integralmente
l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed
onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella
sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:

*"Con ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. depositato il 12.08.2013 il
dott. E[REDACTED] conveniva in giudizio l'Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano esponendo al Tribunale di essere
stato primario del reparto di pediatria dell'Ospedale Tappeiner di
Merano in forza di incarichi dal 1.4.2001 al 31.03.2006, dal
1.4.2006 al 31.3.2011, dal 1.4.2011 al 31.03.2013; di aver
ottenuto la proroga dell'incarico dal 1.4.2013 al 31.03.2016, ma
di essersi visto comunicare con lettera del 29.05.2013*



dall'Azienda convenuta che il rapporto sarebbe cessato anticipatamente il 31.08.2014. Ritenuto illegittimo il recesso anticipato dell'Azienda, il ricorrente rassegnava le conclusioni ...

All'udienza del 5.9.2013 fissata per decidere sulle istanze cautelari formulate dal ricorrente, il Giudice dichiarava la contumacia dell'Azienda Sanitaria e dichiarava la cessazione della materia del contendere su domanda di parte ricorrente, atteso che con delibera del 2.9.2013 la convenuta aveva annullato il provvedimento di revoca del ricorrente e reintegrato lo stesso nelle proprie mansioni.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.01.2014 si costituiva nel giudizio di merito l'Azienda Sanitaria facendo presente la cessazione della materia del contendere in relazione alle conclusioni sub 1, 2.1, 2.2, 3 del ricorso atteso l'annullamento della revoca dell'incarico e chiedendo il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno, attesa l'insussistenza dello stesso."

L'adito Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, espletato invano tentativo di conciliazione, definiva la causa con sentenza n. 125/14 del 6.6.2014.

Con essa dava atto che la stessa convenuta aveva ammesso che la revoca dell'incarico era stata illegittima, motivando l'autoannullamento della relativa delibera con la considerazione che: *"l'intesa della Direttrice di Comprensorio, una volta espressa, non può essere semplicemente revocata ad nutum,*



tanto più qualora essa abbia già dato luogo all'adozione del provvedimento definitivo di rinnovo ed alla effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro"; quanto alla domanda, su cui il ricorrente a seguito dell'annullamento della revoca in sede di autotutela ancora insisteva, di risarcimento dei cagionati danni patrimoniali e non patrimoniali, riteneva gli stessi insussistenti, e rigettava quindi la domanda; condannava la convenuta alla rifusione al ricorrente delle sole spese del subprocedimento cautelare e compensava integralmente quelle della fase di merito.

Contro la sentenza il prof. E[REDACTED] interponeva appello con ricorso dep. il 5.12.2014, insistendo in ampiamente motivato dissenso da quanto argomentato dal Giudice del lavoro nella propria richiesta di risarcimento e chiedendo di riverbero la riforma della sentenza anche in punto spese.

Costituendosi in giudizio, l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano contestava la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 28.10.2015 la Corte definiva la causa come da dispositivo in calce riportato, di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello appare meritevole di accoglimento.

Il Giudice *a quo* avrebbe escluso la sussistenza di un danno all'immagine sofferto dal ricorrente in considerazione *"dei tempi fortunatamente brevissimi con i quali l'Amministrazione stessa in*



via di autotutela si è risolta ad annullare la delibera di revoca dell'incarico al ricorrente (delibera di revoca dell'incarico dd. 28.05.2013 con decorrenza 31.08.2013; delibera di annullamento della revoca dd. 2.9.2013)", nonché del fatto "che negli articoli di giornale in cui è stata data pubblicità alla revoca dell'incarico al ricorrente (doc. 2 e 3 di parte convenuta) non viene mai messa in dubbio la professionalità medica del ricorrente" e "che l'Azienda convenuta ha fatto prontamente pubblicare articoli relativi al rinnovo dell'incarico al ricorrente (doc. 4 e 5 di parte convenuta), dando pari risalto alla notizia dell'annullamento del provvedimento".

Ora, la notizia della revoca è stata data dalla stampa locale con ampio risalto agli inizi di giugno 2003.

La principale testata locale in lingua italiana, *L'Alto Adige*, ha addirittura pubblicizzato l'edizione *de qua*, ossia quella del 4.6.2013, con una locandina dal tenore: *"IL PRIMARIO DI PEDIATRIA PROMOSSO E RIMOSSO DOPO DUE MESI"* (doc. 26 attoreo), locandina che riecheggia l'intitolazione del coevo articolo (doc. 27): *"E█████ primario promosso e rimosso nel giro di 2 mesi"*, pubblicato con l'occhiello: *"OSPEDALE TAPPEINER >> CAOS IN PEDIATRIA"*, ed in cui si legge: *"A distanza di due mesi dal rinnovo biennale del contratto di lavoro, il primario del reparto di pediatria dell'ospedale Tappeiner, viene ora lasciato a casa. ... Stando agli atti contenuti nel provvedimento, a schierarsi contro il rinnovo dell'incarico al medico*



sessantaseienne, è stata la direttrice del comprensorio sanitario [REDACTED] F[REDACTED] che negli ultimi due anni, pur riconoscendo al professore un elevato livello medico, aveva sollevato dubbi sulla gestione manageriale del reparto.” Il pezzo si conclude poi con la considerazione: “Ma visto come è andata, c’è anche da attendersi la reazione del professor J[REDACTED] E[REDACTED] che nel giro di due mesi è passato dalla promozione a pieni voti alla bocciatura.”

In un contributo apparso il successivo 5.6.2013 sul *Corriere dell’Alto Adige* (doc. 28) invece si legge: “[REDACTED] F[REDACTED] direttrice del comprensorio meranese della Asl, nel corso di un incontro con la stampa è tornata sulla vicenda per professor J[REDACTED] E[REDACTED] il cui contratto da primario non è stato confermato. ‘E[REDACTED] un ottimo pediatra, ma non ha le caratteristiche di tipo manageriale che sono richieste ad un primario per la conduzione del proprio reparto’, ha affermato F[REDACTED]. In sostanza, pare di capire, si può essere un ottimo medico ma bisogna anche essere capaci di fare squadra e costruire un team all’interno del proprio reparto.”

Se è quindi vero che non è stata scalfita l’immagine del prof. E[REDACTED] di pediatra e professore universitario, appare indubbio che sia rimasta non poco appannata quella di dirigente di una vitale struttura del servizio sanitario locale. E proprio perché il ruolo del primario, oltre a statura e spessore scientifici, presuppone, oggi più che mai, anche il possesso di doti



organizzative, di gestione e motivazionali, la compromissione appare evidente – e bene la riflette, del resto, la citata formulazione giornalistica, secondo cui alla *“promozione a pieni voti”* è seguita, entro breve volgere di tempo, *“la bocciatura”*: appunto questa era l'impressione che non poteva non essere ingenerata nel grande pubblico, e ciò non tanto dal sapientemente calibrato finale, ad effetto, del pezzo giornalistico, ma dalla obiettività dei riportati fatti storici.

Né a ripristinare l'immagine del ricorrente anche come amministratore e dirigente può reputarsi sufficiente che tre mesi dopo la revoca sia stata annullata in via di autotutela, e che di ciò i *media* abbiano reso conto con livello di approfondimento e attenzione paragonabili a quelli con cui avevano a suo tempo riportato e diffuso la notizia primigenia.

Ed invero l'annullamento della revoca avvenne, e – come fondatamente si rimarca a p. 23 dell'appello – fu giustificato davanti all'opinione pubblica, non con una revisione del giudizio negativo in precedenza dato in ordine alla gestione del reparto di pediatria, ma in base a un argomento prettamente formale, che in particolare sull'edizione dell'*Alto Adige* del 4.9.2013, doc. 4 della convenuta, è riportato come segue: *“Secondo un parere dell'Avvocatura di Stato – comunica l'Azienda – una revoca a posteriori dell'intesa, rispettivamente del contratto del dottor E [REDACTED] da parte della Direzione di comprensorio non era possibile.”* – e nel contesto dello stesso



articolo venivano peraltro nuovamente richiamate “*presunte difficoltà sul piano manageriale nell’organizzazione del reparto*” (“*All’origine del rifiuto, pare ci siano state non tanto critiche dal punto di vista professionale (anzi, a J. H. si riconoscono indubbie capacità e competenze) quanto piuttosto presunte difficoltà sul piano manageriale nell’organizzazione del reparto.*”); similmente il principale quotidiano di lingua tedesca, *Dolomiten*: “*Arbeitsvertrag wird nun doch verlängert*” / “*Gutachten entscheidend*” (“il contratto di lavoro ora viene tuttavia prorogato” / “determinante un parere (giuridico)”). Effettivamente poteva quindi insinuarsi l’opinione, nei lettori, che il primariato fosse stato riconfermato in base a un mero “*cavillo’ giuridico*” (così, fondatamente, a p. 23 del ricorso in appello), mentre nel merito il giudizio negativo sull’idoneità dell’odierno appellante a ricoprirlo sarebbe stato calzante.

Un danno alla reputazione del ricorrente è quindi stato prodotto, e non appare essere stato efficacemente riparato “in forma specifica” mediante la reintegra nell’incarico e la diffusione della relativa notizia sui *media*.

In paragonabile costellazione avrebbe peraltro ritenuto sussistente un danno *in re ipsa* C. 7043 del 13/04/2004: *In tema di risoluzione illegittima del contratto stipulato dalla Regione con il direttore generale di una ASL, il danno relativo alla lesione della immagine professionale è in re ipsa, nel senso che a questo evento, come a quelli che ledono la reputazione*



personale, consegue inevitabilmente un effetto dannoso, comportando essi una modificazione peggiorativa della valutazione che la comunità sociale dà di quel determinato soggetto nel particolare contesto storico. La prova della lesione del valore del soggetto non è quindi necessaria, essendo standardizzate nel contesto sociale le suddette conseguenze pregiudizievoli.

Nel senso della configurabilità di danno all'immagine a seguito di illegittime determinazioni datoriali, ed ancorché con accollo al lavoratore danneggiato dell'onere della prova del danno sofferto – onere cui il ricorrente ha ad ogni modo assolto – v. poi, p.es., C. 10203 del 13/07/2002: *In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300 del 1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione. Tuttavia, mentre in relazione alla misura del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa da licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce l'indennità di cui*



all'art. 18, comma quarto, cit., incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che nel corso della sospensione del rapporto lavorativo, il lavoratore abbia eventualmente percepito emolumenti che non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria professionalità e alla propria immagine ulteriori e diversi da quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione., 13185 del 09/09/2003: In tema di risoluzione illegittima di contratto di scrittura artistica, il risarcimento del danno relativo alla lesione della immagine professionale presuppone l'assolvimento dell'onere da parte dell'artista di fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare dello stesso, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in Cassazione se correttamente motivata. La relativa liquidazione può avvenire in via equitativa ove non sia possibile individuare con precisione l'esatto ammontare del danno. Tuttavia in tal caso, peraltro, incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno., 11045 del 10/06/2004: Il risarcimento del danno da dequalificazione professionale



(cosiddetto danno professionale) può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. È compito del giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità- accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa., 14199 del 14/11/2001: Dall'art. 2103 cod.civ. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Tale danno (detto anche danno professionale) può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno sia in una lesione del diritto del



lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. È compito del giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa., 30668 del 30/12/2011: In tema di liquidazione del danno conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, il danno morale prodotto dal carattere ingiurioso dell'espulsione costituisce un pregiudizio ulteriore ed autonomo rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica eventualmente cagionata dal licenziamento ingiustificato e, come tale, deve essere separatamente liquidato.

Nell'an il danno nel caso di specie può quindi ritenersi sussistente, e sussiste anche colpa della datrice, nell'ottica sia dell'art. 2087 che dell'art. 2043 c.c., stante l'adozione di atto lesivo che poi in via di autotutela essa stessa si era vista costretta a dovere ritirare (v. suo doc. 1, delibera dd. 2.9.2013).

Nella determinazione, in via equitativa ex art. 1226 c.c. del *quantum*, va invece considerato, in particolare, che il ricorrente si trovava all'apice di una brillante carriera, e, sullo specifico versante dei meriti non di ordine scientifico ma inerenti il profilo dirigenziale, che egli già sin dal 1.4.2001 (dato incontestato) aveva rivestito la carica di primario della pediatria a Merano, e in precedenza (dato incontestato) era stato direttore



del reparto di neurologia pediatrica della “Schwabinger Kinderklinik” di Monaco di Baviera, del reparto di neurologia pediatrica del “Royal Aberdeen Children’s Hospital”, nonché responsabile di un gruppo di ricerca presso l’istituto di pediatria dell’Università di Londra.

Inoltre l’appellante insisterebbe per l’ammissione del proprio capitolo di prova n. 41, in prime cure escluso per genericità, e per il quale: *“La comunicazione del recesso dell’incarico di direttore, accompagnata da affermazioni della direttrice sulle qualità del ricorrente, riportate sugli organi di stampa, ha causato al ricorrente un disagio psicofisico, accompagnato da stress e da dubbi sul proprio futuro professionale.”*

Sennonché la circostanza è comunque in sé sufficientemente plausibile e, anche in difetto dell’allegazione di giuridicamente apprezzabile danno anche alla salute, non abbisognevole di apposita conferma testimoniale.

Del pari può assumersi, anche senza ulteriori specifiche prove, che la revoca dell’incarico abbia prodotto al ricorrente un discredito non solo in ambito locale, ma che la notizia sia inevitabilmente rimbalzata a livello anche internazionale, ove egli era conosciuto tra l’altro in virtù delle surricordate tappe antecedenti della carriera ed inoltre perché il reparto di pediatria meranese nel 2002 per merito proprio del ricorrente aveva ricevuto dall’Università di Innsbruck il riconoscimento quale struttura (*“Lehrkrankenhaus”*) abilitata all’insegnamento



accademico, come da nota del vicepresidente della Facoltà di medicina dd. 3.10.2002, doc. 5 attoreo.

Considerato quindi quanto sopra, ma dall'altro lato anche il fatto che l'incarico alla fine comunque è stato rinnovato, ancorché per un "assorbente" motivo procedurale, e quindi non certo in maniera integralmente soddisfacente per le ragioni del ricorrente, il Collegio reputa di giustizia attribuirgli un forfetario indennizzo di € 20.000,00, in moneta attuale e già inglobati, fino alla data di deposito della presente sentenza, i dovuti interessi compensativi.

Stante l'esito di lite, devono fare carico all'appellata Azienda sanitaria le spese non solo della fase cautelare – già accollate dal Giudice del lavoro – , ma anche quelle dei due gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal prof. J. E. nei confronti dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, avverso la sentenza n. 125/14 del 6.6.2014 del Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata,

condanna

l'appellata al pagamento all'appellante, a titolo di risarcimento, dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data del



deposito della presente sentenza al saldo;

condanna

l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese anche della fase di merito, liquidate:

per il primo grado in euro 3.090,00 per la fase di studio, euro 1.145,00 per quella introduttiva ed euro 2.790,00 per quella decisionale nonché euro 1.053,75 per spese generali, complessivamente quindi in euro 8.078,75, oltre cap ed iva sulle poste soggette,

per il giudizio d'appello in euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per quella introduttiva ed euro 3.305,00 per quella decisionale nonché euro 992,25 per spese generali ed euro 388,50 per anticipazioni, complessivamente quindi in euro 7.995,75, oltre cap ed iva sulle poste soggette;

ferma la condanna, come recata dalla sentenza di primo grado, alla rifusione in suo favore delle spese della fase cautelare e del contributo unificato.

Così deciso in Bolzano, addì 28.10.2015

Il Presidente	Dott. Johann Pichler
Il Consigliere estensore	Dott. Lukas Bonell
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner
Il Cancelliere	Bruna Pantone
Il Cancelliere	Karin Kofler

